



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO NEGOZIALE
RECEPITO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 121

LORO SEDI

OGGETTO: Riunione sindacale:

- Schema di accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 dell'accordo negoziale recepito con il D.P.R. 17 giugno 2022, n.121;
- Schema di regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del C.N.VV.F. ex artt. 32 e 35 D.Lgs. n. 217/2005 (Concertazione);
- Criteri per l'individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'art. 20 dell'accordo negoziale recepito dal D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 (Informazione).

Si comunica, ai fini della partecipazione delle SS.LL., che il giorno **21 settembre 2022**, alle ore **15:00**, presso la Sala Riunioni del Dipartimento, si terrà una riunione, in presenza, sugli argomenti in oggetto indicati.

Si trasmette lo schema di accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 dell'accordo negoziale recepito con il D.P.R. 17 giugno 2022, n.121.

IL CAPO UFFICIO
Strati

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, LETTERA H) "ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta da, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie,

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ..., registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il ... al numero ... sono state accertate in € (importo al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico del dipendente) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità costituenti il Fondo di amministrazione per l'anno finanziario 2023, nonché in €le risorse che, non presentando ancora una specifica finalità di utilizzazione, possono essere destinate all'incremento della spesa in relazione a compensi già vigenti e oggetto di corresponsione ordinaria al personale;

LE PARTI

- Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, in relazione alla lettera h) dell'articolo 12 "attività di studio, ricerca e sperimentazione";
- Atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:
 1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di ricerca e per l'attività di sperimentazione, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
 2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione;
 3. definire, per la corresponsione dei compensi al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione, il valore dell'impegno di spesa complessiva annua a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione, al fine di assicurare la relativa copertura finanziaria;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo

1. Le attività di ricerca in ambito tecnico-operativo sono realizzate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo, in qualità di componente di un gruppo di lavoro, il personale in servizio negli uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, il personale appartenente al ruolo degli ispettori AIB ad esaurimento e il personale ispettore dei ruoli specialistici.
3. L'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non più di sei unità del personale indicato al comma 2. E' ammessa la partecipazione ai gruppi anche di personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 3. Il singolo gruppo di lavoro può essere composto da personale in servizio in Uffici centrali diversi da quello proponente, previo accordo tra i rispettivi dirigenti. Come disciplinato dall'articolo 2 del corrispondente accordo negoziale, svolge la funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo, il personale direttivo in assegnazione giuridica presso gli uffici di cui al comma 1.
4. Ciascun dipendente può essere componente di un solo gruppo incaricato dell'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo.

Articolo 2

Personale non direttivo partecipante all'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico

1. Le attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di seguito indicati:
 - Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 - Nucleo investigativo antincendi della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 - Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.
2. Partecipa all'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico in qualità di componente di un gruppo di lavoro, il personale non direttivo in servizio nell'ambito degli Uffici di cui al comma 1, di seguito indicato: il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni operative; il personale che partecipa all'attività di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, non può prendere parte all'attività di sperimentazione.
3. L'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali di norma costituito da non più di dieci unità del personale indicato al comma 2. E' ammessa la partecipazione ai gruppi anche del personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 3. Come disciplinato dall'articolo 2 del corrispondente accordo negoziale, svolge la funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico, il personale direttivo in assegnazione giuridica presso gli Uffici centrali di cui comma 1, appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni operative o al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
4. Ciascun dipendente può essere componente di un solo gruppo incaricato dell'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico.

Articolo 3

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale

1. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito delle risorse certe e stabili del Fondo di Amministrazione (come accertate con il decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ..., registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il ... al numero ..., citato in premessa nel presente accordo), la somma complessiva di **€ 435.600,00** (al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) è destinata alla corresponsione dei compensi al personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca e all'attività di sperimentazione, nelle misure, rispettivamente, di **€ 393.600,00** e di **€ 42.000,00**.
2. I compensi individuali sono fissati in **€ 3.200,00** annui per l'attività di ricerca e in **€ 700,00 annui** per l'attività di sperimentazione. I compensi sono oggetto di liquidazione mediante due quote pari al 50% dei medesimi secondo il procedimento indicato all'articolo 5.
3. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di lavoro è autorizzata dal Capo del Corpo a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento di cui agli articoli 1 e 2 per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro.

Articolo 4

Oggetto ed obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Capo del Corpo, sentiti il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali e il Direttore centrale per la formazione, indica gli ambiti tecnico-operativi e tecnico-scientifici di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione, rispettivamente, dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione da sviluppare nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici centrali competenti propongono al Capo del Corpo uno o più progetti di ricerca e di sperimentazione, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo supervisore.
2. In esito alla ricognizione delle proposte, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Capo del Corpo definisce, nel rispetto dei valori finanziari di cui all'articolo 3, il piano annuale delle attività con proprio decreto, che costituisce altresì atto di costituzione e di incarico dei gruppi di lavoro.

Articolo 5

Organizzazione e tempi di svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione si articola in due fasi: la prima nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, tra il 16 maggio e il 31 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione nella composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna fase.
3. Il supervisore del gruppo è responsabile dell'indirizzo e dell'organizzazione del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l'attività venga svolta al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui all'articolo 3.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il supervisore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di ricerca e all'attività di sperimentazione, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del supervisore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente ne cura la trasmissione al Capo del Corpo, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 3, comma 3.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione del compenso individuale, sempre che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato per almeno il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione secondo quanto indicato all'articolo 6. E' consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 6

Valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. La valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo e composta dal Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dal Direttore centrale della formazione, dal Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali, dal dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell'Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all'attività di ricerca e all'attività di sperimentazione sono valutati dalla Commissione sulla base del criterio della congruenza dei risultati con gli obiettivi indicati nel decreto di incarico.
3. Nel caso in cui i risultati dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione siano valutati positivamente, sulla base degli elementi informativi acquisiti con le attestazioni del supervisore del gruppo e del dirigente dell'Ufficio referente, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti.

Articolo 7

Copertura finanziaria e disposizioni finali

1. All'onere finanziario derivante dal presente accordo, pari ad € 435.600,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede con utilizzo delle risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione (capitolo 1801, piano gestionale 4), non aventi ancora uno specifico vincolo di destinazione, come accertate nel decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ... citato in premessa. Per la quota corrispondente agli oneri a carico dello Stato si provvede mediante imputazione sulle dotazioni dei capitoli 1801, piano gestionale 5 e 1820, piano gestionale 2.
2. Ai sensi dell'articolo 32, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del d.P.R. n.121/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.